

COMUNE DI TORTORETO
PROVINCIA DI TERAMO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2008

INDICE

PARTE I NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione dell'occupazione
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Diritto di occupazione
- Art. 5 - Carattere dell'occupazione
- Art. 6 - Scopo dell'occupazione

PARTE II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 7 - Concessioni/Autorizzazioni
- Art. 8 - Domanda di concessione o di autorizzazione
- Art. 9 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione. Diniego
- Art. 10 - Occupazioni non soggette a concessione
- Art. 11 - Doveri del concessionario e dell'autorizzato
- Art. 12 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 13 - Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 14 - Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 15 - Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 16 - Occupazione d'urgenza
- Art. 17 - Occupazioni abusive

PARTE III TARIFFA – DISCIPLINA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

- Art. 18 - Oggetto del canone
- Art. 19 - Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Art. 20 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Art. 21 - Determinazione della tariffa
- Art. 22 - Criteri per la determinazione del canone
- Art. 23 - Valutazione economica delle attività
- Art. 24 - Durata dell'occupazione
- Art. 25 - Entità dell'occupazione
- Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone, occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 - Determinazione del canone
- Art. 28 - Commisurazione del canone per le occupazioni abusive
- Art. 29 – Agevolazioni/riduzioni
- Art. 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone – minimo tariffario
- Art. 31 - Riscossione coattiva

Art. 32 - Compensazione
Art. 33 - Maggiorazioni, sanzioni, interessi e rimborsi
Art. 34 - Funzionario responsabile
Art. 35 - Disciplina transitoria
Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO A: Categorie
ALLEGATO B: Tariffe

PARTE I
NORME GENERALI

Art. 1
Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art.3 , comma 149, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione delle categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per i pagamenti e la riscossione anche coattiva dei canoni, le agevolazioni e le sanzioni.
3. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - A) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
 - B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - C) i criteri di determinazione del canone;
 - D) le agevolazioni speciali e le esenzioni;
 - E) le modalità e termini per il pagamento del canone;
 - F) l'accertamento e sanzioni;
 - G) la disciplina transitoria.

Art. 2
Definizione dell'occupazione

Ai fini del presente regolamento sono assunte le seguenti definizioni:

- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono le aree e gli spazi soprastanti e sottostanti ad esse, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune comprese quelle destinate a mercati anche attrezzati, come pure quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio quando questa sia stata costituita o acquisita nei modi di legge o sia stata volontariamente messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, nonché i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati come definiti dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- per “occupazione” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto del suolo o degli spazi pubblici, come definiti dal punto precedente, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso;

- per “autorizzazione” si intende l’atto amministrativo con cui il Comune formalizza l’occupazione qualora questa abbia durata inferiore o pari a 365 giorni.
- per “concessione” si intende l’atto amministrativo con cui il Comune formalizza l’occupazione qualora questa abbia durata superiore a 365 giorni o sia rilasciata “a revoca”.
- per “canone” si intende il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche .

Art. 3 **Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.
2. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell’occupazione.
3. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il canone relativo ai posteggi istituiti sul territorio comunale è dovuto in parti uguali dai titolari delle licenze.
4. Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione deve essere utilizzato dal concessionario per le finalità per cui è concesso e con le modalità e condizioni previste nell’atto stesso.

Art. 4 **Diritto di occupazione**

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione delle autorità comunali e senza il pagamento del canone relativo fatta eccezione per le occupazioni escluse o esenti dal canone, per le quali è tuttavia sempre richiesto l’atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni all’occupazione sono in ogni caso subordinate sempre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché in quelli di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Devono sempre essere accordate dalla amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il comune da qualsiasi responsabilità.
3. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed indilazionabili l’occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale, in subordine, all’ufficio tributi ed alla sua regolarizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 5 **Carattere dell’occupazione**

1. L’occupazione è “permanente” quando è stabile, effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, e comporti o meno l’esistenza di manufatti od impianti.

2. L'occupazione è "temporanea" quando ha durata pari od inferiore a 365 giorni, anche se concessa con atto avente durata pluriennale, e comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. L'occupazione è "temporanea ricorrente" quando avendo durata di dieci o più giorni, si sviluppa nell'anno solare con cadenza almeno mensile; la ricorrenza è riferita all'occupazione del suolo o dello spazio comunale e non al tipo di attività esercitata.
4. L'occupazione è "abusiva" quando priva di apposita autorizzazione o concessione così come specificato al successivo art. 17 del presente regolamento.

Art. 6

Scopo dell'occupazione

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre o spettacoli viaggianti, trattenimenti pubblici, propaganda per fini umanitari, politici o religiosi, etc. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino e di conseguenza saranno vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti comunali.
2. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile al raggiungimento dello scopo medesimo.

PARTE II
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 7

Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.
2. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comunque effettuate, con o senza impianti o opere che possano menomare la buona conservazione delle strade o dei marciapiedi, sono vincolate ad apposito atto di concessione, da parte del dirigente/funziario competente.
3. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti o opere che possano menomare la buona conservazione delle strade o dei marciapiedi, sono vincolate ad apposito atto di autorizzazione, da parte del funzionario competente.
4. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la ricevuta del pagamento del canone sostituisce l'autorizzazione medesima.

Art. 8

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione dichiarata esente da canone, deve farne domanda all'amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli predisposti dal Comune, in conformità alle disposizioni sull'imposta di bollo, ed eventualmente corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti per una migliore specificazione della richiesta.
3. La domanda di concessione deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso di cui alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'esatta ubicazione della porzione di suolo di spazi pubblici che si intende occupare e la precisa superficie od estensione lineare, allegando l'eventuale planimetria della strada ed area interessata;
 - d) la durata dell'occupazione;

- e) l'indicazione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione, lo scopo e le modalità dell'occupazione medesima;
 - f) l'impegno a comunicare previamente all'ufficio concedente le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera;
 - g) dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente.
4. La domanda predisposta secondo le modalità sopraindicate dovrà essere presentata 6 (sei) giorni lavorativi precedenti l'occupazione e comunque in tempo utile per il rilascio della concessione. Qualora l'occupazione di suolo pubblico si realizzi su suolo/area per i quali si renda necessaria l'emissione di provvedimenti di limitazione alla circolazione di traffico stradale la richiesta di rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti l'occupazione.

Art. 9

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.

Diniago

1. Le domande di occupazione, in bollo, devono essere presentate all'Ufficio Tributi per le occupazioni permanenti ed all'Ufficio Polizia Municipale per le occupazioni temporanee o, in caso di concessione del servizio, all'Ufficio preposto su appositi moduli messi a disposizione dai suddetti uffici, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc..) che gli stessi uffici comunali riterranno di richiedere per l'istruttoria.
2. Il termine per la conclusione del procedimento deve essere tale da soddisfare le tempistiche previste dall'art. 8 del presente regolamento.
3. L'atto di concessione, in bollo a carico del richiedente, viene rilasciato dall'ufficio tributi, previa apposizione del visto da parte dell'ufficio tecnico o della polizia municipale ed unitamente all'ordinanza per le modifiche alla viabilità e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 8, comma 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
4. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato in sanatoria. In tal caso, l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione anche a mezzo fax, indirizzato alla polizia municipale, in subordine, all'ufficio tributi nella stessa giornata dell'occupazione. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'occupazione, dovrà altresì presentare regolare domanda intesa ad ottenere l'occupazione realizzata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

6. In caso di diniego al rilascio della concessione o autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti definitivi inerenti il canone oggetto del presente regolamento per lo stesso tipo di occupazione. L'autorizzazione o concessione deve essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione, è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 10

Occupazioni non soggette a concessione

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, e da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica. Per questi ultimi, come per gli enti religiosi, l'agevolazione in parola è condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e una delle finalità suddette;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale. A titolo esemplificativo rientrano in quest'ultima ipotesi le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, effettuate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione, o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; Gli aventi diritto all'esenzione dovranno comunicare all'ufficio comunale o all'eventuale concessionario il titolo che da luogo all'esenzione medesima.

Art. 11

Doveri del concessionario e dell'autorizzato

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi di terzi, con l'obbligo del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, nessuno escluso, che possono derivare per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario o l'autorizzato deve sempre e comunque sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza nelle dovute forme. Agli effetti del canone la proroga sarà comunque considerata una nuova autorizzazione o concessione;
 - c) custodire o difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni ai transiti dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione lo spazio od aree occupate;
 - g) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che questi dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali a causa dell'occupazione posta in essere;
 - i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - j) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - k) comunicare al dirigente/funziario che ha rilasciato la concessione o autorizzazione e alla Società concessionaria la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - l) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario o l'autorizzato, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore o dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali o quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione o autorizzazione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche e costruttive richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

- d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materia sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre necessari atti ad evitare sinistri o danni ai passanti per i quali il comune non assume alcuna responsabilità che verrà a ricadere esclusivamente sul concessionario;
- e) non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti, e rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito di arrecarvi qualsiasi danno, di infliggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o la pavimentazione, salvo i casi in cui per evidenti necessità se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di porre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino;
- f) osservare le norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento in relazione agli obblighi di segnalazione dei cantieri e delle opere sulla sede stradale.

Art. 12

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione

Rinuncia

1. Il dirigente/funzionario responsabile dell'ufficio competente al rilascio della concessione, può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone senza corresponsione di interessi limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.
4. Il concessionario/autorizzato può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello della durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di autorizzazione o di concessione.
5. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 4, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione.
6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 4 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare avrà diritto al rimborso del canone eventualmente già versato, senza interessi.
7. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Art. 13

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, etc.);
 - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
 - d) mancata occupazione, per le permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di autorizzazione o di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo autorizzato o concesso.

Art. 14

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo al Comune apposita domanda con le medesime modalità e con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'immobile e/o comunque il presupposto dell'occupazione.
4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non avrà alcun diritto al rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
5. Il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso.

Art. 15

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo del provvedimento medesimo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art.8 del presente regolamento.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 16 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza ed emergenza, o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita attestazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni, verificate dagli uffici comunali, che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 17 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali ed il ripristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato, l'amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati a spese degli interessati e fatta salva ogni azione risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
3. Copia dei verbali di accertamento relativa alle occupazioni abusive deve essere tempestivamente trasmessa alla società concessionaria al fine di provvedere al calcolo delle sanzioni così come previsto dall'art. 33.
4. Le occupazioni abusive possono anche essere accertate direttamente dalla società concessionaria, che provvederà al calcolo del canone e delle relative sanzioni così come stabilito dal regolamento stesso.
5. La società concessionaria dovrà comunque dare comunicazione delle occupazioni abusive all'ufficio competente.

PARTE III

TARIFFA – DISCIPLINA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 18

Oggetto del canone

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario/autorizzato si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune che vi consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
2. Sono parimenti soggetti al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 19

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 20

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici e aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per l'occupazione del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato A) del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Art. 21

Determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti la tariffa base per metro quadrato o metro lineare è determinata nella misura di cui all'allegato B del presente regolamento.
2. Le tariffe di cui al comma 1) sono graduate, secondo la classificazione di cui all'allegato A, come segue:
 - categoria A): 100% della tariffa base;

- categoria B): 80% della tariffa base.

Art. 22

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in relazione alla loro importanza;
 - b) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
 - d) durata dell'occupazione;
 - e) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

Art. 23

Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

N°	Descrizione attività od occupazione PERMANENTE	Coefficiente
1	Passi carrabili	0,110
2	Commercio ambulante posto fisso	0,075
3	Commercio ambulante senza posto fisso	0,150
4	Pubblici esercizi e attività commerciali	0,450
5	Chioschi ed edicole	0,220
6	Luna park - spettacoli viaggianti - circhi	0,500
7	Bancarelle chioschi ed esposizioni x fiere e festività	0,500
8	Attività edilizia (privati e grandi utenti)	0,700
9	Esposizioni commerciali	0,500
10	Attraversamenti sottosuolo e soprassuolo	0,080
11	Manifest. politiche, culturali, religiose, assistenziali, ecc. > 10 mq	0,300
12	Tende fisse o retrattili	0,070
13	Distributori automatici	2,000

N°	Descrizione attività od occupazione TEMPORANEA	Coefficiente
1	Passi carrabili	0,110
2	Commercio ambulante posto fisso	0,150
3	Commercio ambulante senza posto fisso	0,500
4	Pubblici esercizi e attività commerciali	0,450
5	Chioschi ed edicole	0,220
6	Luna park - spettacoli viaggianti - circhi	0,500
7	Bancarelle chioschi ed esposizioni x fiere e festività	0,750
8	Attività edilizia (privati e grandi utenti)	0,700
9	Esposizioni commerciali	0,500
10	Attraversamenti sottosuolo e soprassuolo	0,080
11	Manifest. politiche, culturali, religiose, assistenziali, ecc. > 10 mq	0,300
12	Tende fisse o retrattili	0,070
13	Distributori automatici, insegne e mezzi pubblicitari in aggetto su aree pubbliche	2,000

Art. 24

Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le frazioni di mese;
 - b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni in cui si protrae l'occupazione, considerando per intero le eventuali frazioni di giorno.

Art. 25

Entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è espressa e determinata in metri quadrati ad eccezione per i passi carrabili per i quali è determinata in metri lineari.
2. L'entità dell'occupazione, calcolata con arrotondamento all'unità superiore, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall'ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa è pari ad €0,78 a utenza. Tale importo è annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 27

Determinazione del canone

1. La misura del canone è determinata in relazione ai seguenti fattori:

Codice	Fattore	Articolo
T	Tariffa base a superficie	21
C	Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	20
V	Valutazione economica dell'attività	23
D	Durata dell'occupazione	24
S	Superficie occupata in metri quadrati	25
Il canone viene quindi determinato secondo la seguente formula:		
CANONE = T x C x V x D x S		

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni di cui all'articolo 26 il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il numero delle utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 28

Commisurazione del canone per le occupazioni abusive

1. Alle occupazioni abusive permanenti, che vengono considerate tali qualora siano realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, sono applicate le stesse tariffe, maggiorate del 50%, previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
2. Le occupazioni abusive temporanee si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale sempre che non sia stata determinata la data esatta dell'occupazione.

Art. 29

Agevolazioni/riduzioni

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi, le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
2. Per le occupazioni temporanee che si protraggono per più di 60 giorni si applica una riduzione pari al 30% per i giorni successivi.
3. Per occupazione di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative patrociniate dal Comune, la Giunta Comunale può determinare l'esenzione totale o parziale del canone.

Art. 30

Modalità e termini per il pagamento del canone/Minimo tariffario

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, per il primo anno solare, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento per il tramite del concessionario previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro la fine del mese successivo a quello entro il quale deve essere deliberato il bilancio di previsione. Se l'importo da versare è maggiore di €500,00 il pagamento può essere effettuato in due rate di eguale importo. La seconda rata deve essere versata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, con le modalità previste nello stesso provvedimento.
4. La misura del canone, ad eccezioni per le utenze di cui all'art. 26, non può essere inferiore a € 10,00.

Art.31

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1, è svolto dal concessionario.
3. Sono addebitate all'utente le seguenti spese per l'espletamento della procedura coattiva:
 - spese di notifica;
 - spese di riscossione conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n. 112;
 - spese per procedure esecutive.

Art. 32

Compensazione

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 167, i contribuenti possono richiedere con atto scritto e sottoscritto la compensazione limitatamente a debiti e crediti relativi al canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 33

Maggiorazioni, sanzioni, interessi e rimborsi

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica una maggiorazione tariffaria pari al 30% del canone stesso. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione del canone, allegato all'atto di concessione, ovvero dai termini di cui all'art.31, comma 2. Se il pagamento è effettuato con ritardo non superiore a 30 giorni la tariffa è maggiorata del 20%.
2. Le occupazioni abusive di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, risultanti dall'atto di accertamento o contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, al pagamento del canone, maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone stesso. Ai fini del calcolo del canone e della relativa sanzione pecuniaria viene considerato il canone previsto per le specifiche occupazioni.

3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.
4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. Per le occupazioni abusive l'atto di accertamento, con allegata la foto digitale dell'occupazione rilevata, che in caso di affidamento ad uno dei soggetti di cui all'art.5 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 può essere formato anche dal Concessionario, costituisce titolo per la riscossione dell'entrata e della maggiorazione del 50%. L'atto di accertamento deve essere notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data dell'accertamento dell'occupazione. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata previa redazione di apposito verbale di accertamento o contestazione della violazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente regolamento.
7. Nel caso non trovino applicazione le norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per ogni violazione alle norme del presente regolamento, si applica una sanzione da un minimo di €25,82 ad un massimo di €154,94.
8. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 30 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34

Dirigente/Funzionario responsabile

1. Il dirigente/funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente/funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. In caso di affidamento ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ogni attività inerente la gestione della riscossione ordinaria e coattiva, nonché l'attività di accertamento spetta al concessionario per il tramite di un proprio funzionario.

Art. 35

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 36

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 ed annulla e sostituisce ogni altra disciplina in materia.
-

ALLEGATO A

CATEGORIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE:

Categoria	Coefficiente importanza
A	100%
B	80%

Rientrano nella Categoria A:

- **CENTRO ABITATO DI TORTORETO PAESE**: area compresa tra Via Circonvallazione Nord – Via Fortellezza – Via XX Settembre – Via Sotto La Porta – Via dei Bastioni – Via Fabritiis – Via XXIV Maggio - Via Badette;
- **CENTRO ABITATO DI TORTORETO LIDO**: aree comprese nella Zona Censuaria n. 1, compresa tra il mare e la SS 16 Adriatica.

Rientrano nella Categoria B:

- **Zone limitrofe, frazioni, sobborghi e zone periferiche.**

ALLEGATO B

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

(=> 1 anno)

N°	Descrizione attività od occupazione	<u>TARIFFA BASE ANNUA</u>	Coefficiente	CANONE TxCxV CAT. A	CANONE TxCxV CAT. B
1	Passi carrabili	100	0,110	11,000	8,800
2	Commercio ambulante con posto fisso	100	0,075	7,500	6,000
3	Commercio ambulante senza posto fisso	100	0,150	15,000	12,000
4	Pubblico esercizio ed attività commerciali	100	0,450	45,000	36,000
5	Chioschi e edicole	100	0,220	22,000	17,600
6	Luna park e spettacoli viaggianti	100	0,500	50,000	40,000
7	Bancarelle, chioschi ed esposizioni x fiere e festività	100	0,500	50,000	40,000
8	Attività edilizia (privati e grandi utenti)	100	0,700	70,000	56,000
9	Esposizioni commerciali	100	0,500	50,000	40,000
10	Attraversamento suolo e sottosuolo	100	0,080	8,000	6,400
11	Manifest. politiche, culturali, religiose, assistenziali, ecc. > 10 mq	100	0,300	30,000	24,000
12	Tende fisse o retrattili	100	0,070	7,000	5,600
13	Distributori automatici.	100	2,000	20,000	16,000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(< 1 anno)

N°	Descrizione attività od occupazione	<u>TARIFFA BASE GIORNAL IERA</u>	Coefficiente	CANONE TxCxV CAT. A	CANONE TxCxV CAT. B
1	Passi carrabili	1	0,110	0,110	0,088
2	Commercio ambulante posto fisso	1	0,150	0,150	0,120
3	Commercio ambulante senza posto fisso comp. spuntisti mercato	1	0,500	0,500	0,400
4	Pubblici esercizi e attività commerciali	1	0,450	0,450	0,360
5	Chioschi ed edicole	1	0,220	0,220	0,176
6	Luna park - spettacoli viaggianti - circhi	1	0,500	0,500	0,400
7	Bancarelle chioschi ed esposizioni x fiere e festività	1	0,750	0,750	0,600
8	Attività edilizia (privati e grandi utenti)	1	0,700	0,700	0,560
9	Esposizioni commerciali	1	0,500	0,500	0,400
10	Attraversamenti sottosuolo e soprassuolo	1	0,080	0,080	0,064
11	Manifest. politiche, culturali, religiose, assistenziali, ecc. > 10 mq	1	0,300	0,300	0,240
12	Tende fisse o retrattili	1	0,070	0,070	0,056
13	Distributori automatici. Insegne e mezzi pubblicitari in aggetto su aree pubbliche	1	2,000	2,000	1,600